



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

N. di prot.

N. HH Reg. Del.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

<<Atto di indirizzo diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, degli immobili censiti in catasto al foglio 11 part. 1095 e 2275 occupati per la realizzazione dei lavori di ampliamento di Via Pietro Nicolosi>>.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio	
Competenze	
Cod.	Cap.
Art.	
Spese per	
Somma stanziata €.	
Aggiunta per storni €.	
€.	
Dedotta per storni €.	
€.	
Impegni assunti €.	
Fondo disponibile €.	

L'anno Duemiladiciassette addì 11
 del mese di Aprile
 alle ore 13,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nominata con Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2015, sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Antonino Bella e con l'intervento dei Signori:

- 1) Sig. Scala Giovanna Marta
- 2) Sig. Florenza Sandra (*)
- 3) Sig. Ruseo Giovanni
- 4) Sig. Caruso Orazio (*)

Non sono intervenuti gli assessori (*):

- 1) FIorenZA
- 2) CARUSO

Visto ed iscritto al n.
 del Cap. Art. nel partitario
 uscita di competenza di €.

Assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Natalla Torre

Addì 2017
 Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
 Euro
 Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 13/04/2017 al
 Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li,

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Atto di indirizzo diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, degli immobili censiti in catasto al foglio 11 part. 1095 e 2275 occupati per la realizzazione dei lavori di ampliamento di Via Pietro Nicolosi>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Atto di indirizzo diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, degli immobili censiti in catasto al foglio 11 part. 1095 e 2275 occupati per la realizzazione dei lavori di ampliamento di Via Pietro Nicolosi >>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
www.sangiovanlapunta.gov.it

SETTORE
MANUTENZIONE-PP.GG.
UFFICIO ESPROPRI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PER LE ESPROPRIAZIONI

Sindaco/Assessore

IL SINDACO
Antonino Belli

OGGETTO:

Atto di indirizzo diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, degli immobili censiti in catasto al foglio 11 part.1095 e 2275 occupati per la realizzazione dei lavori di ampliamento di Via Pietro Nicolosi.

URGENTE - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ELENCO ALLEGATI:

Il 20/03/2017

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza

del 21/04/2017 con deliberazione n° 44 ore 13:30

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera 1, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 20/3/2017

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA FAVOREVOLE

Data 28/03/2017

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 28.3.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€.

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata €.

Variazioni in aumento €.

Variazione in diminuzione €.

Stanziamiento aggiornato €.

Somme già impegnate €.

SOMMA DISPONIBILE €.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

Il Dirigente dell'Ufficio Per le Espropriazioni

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di C.C. n° 180 del 31/07/1989 è stato approvato il progetto di "Allargamento di un tratto di Via Pietro Nicolosi" finanziato con fondi regionali di cui alla L.R. 1/79 anno 1989, nonché dichiarata la pubblica utilità dell'opera finalizzata all'espropriazione di beni immobili ricadenti nell'area interessata dalla sede stradale;
- Che tra i beni da espropriare risultavano quelli di proprietà della ditta Ballerò Elina, oggi in testa a PATANE' LEDA MARIA nata a Militello in Val di Catania il 23/01/1948, C.Fisc. PTNLMR48A63F209U e PATANE' ARMANDO nato a Pisino D'Istria (Croazia) il 22/10/1941, C.fisc.PTNRND41R22Z118W, che sono stati occupati, in via temporanea e d'urgenza, in esecuzione del Decreto Sindacale n° 6 del 04/06/1990, il quale disponeva inoltre che le espropriazioni dovevano avere inizio entro anni uno ed ultimarsi entro anni cinque dal loro inizio, scadenza che è stata prorogata, nel complesso, per anni quattro, giusta la Legge 20/5/1991, n° 158 e successivo Decreto Legislativo 01/03/1992 n° 195.
- Il Decreto n° 6 del 04/06/1990 che autorizzava l'occupazione temporanea e d'urgenza veniva notificato alla ditta proprietaria con allegato anche l'elenco particellare d'esproprio riportante l'indennità offerta;
- Con verbale del 17/07/1990 veniva effettuata l'immissione in possesso dei beni indicati e redatto il relativo verbale di consistenza, per cui il termine di scadenza della occupazione legittima scadeva il 17/07/1999;
- Non si è conclusa la procedura di espropriazione e pertanto i beni occupati, nonostante si rilevi la data del 18/09/1992 del collaudo delle opere, risultano ancora intestati, ciascuno per i propri diritti, ai sig.ri Patanè Leda Maria e Patanè Armando come sopra generalizzati, non essendo mai intervenuto alcun titolo traslativo della proprietà;
- La ditta esproprianda ha richiesto nel 2005 il risarcimento delle illegittima acquisizione dei beni immobili, già irreversibilmente trasformati, a cui l'Amministrazione dava riscontro invocando l'occupazione acquisitiva verificatisi per l'irreversibile trasformazione dei luoghi ed eccependo l'avvenuta prescrizione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 2947 primo comma del C.C.;
- La sig.ra Patanè Leda Maria ha convenuto in giudizio dinnanzi al TAR, sez. staccata di Catania, il Comune, per la dichiarazione dell'illegittimità della procedura espropriativa derivante dalla scadenza dell'occupazione legittima senza l'adozione del decreto di esproprio, nonché per la condanna alla restituzione dei beni illegittimamente occupati o, in via subordinata, per la condanna del Comune al pagamento dei danni da detta occupazione;
- Con sentenza della seconda sezione, n° 1280/2013, l'adito Tribunale ha accolto il ricorso condannando il Comune a restituire alla ricorrente, previa riduzione in pristino, la superficie occupata, a risarcire il danno per l'occupazione illegittima e a corrispondere l'indennità per il periodo di occupazione legittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene ai sensi dell'art. 42bis DPR 327/2001, con corresponsione alla ricorrente dell'indennizzo dovuto per la perdita di proprietà e del risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima, nonché a corrispondere l'indennità per il periodo di occupazione legittima, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso, dando facoltà al Comune di effettuare la decisione in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile entro 60 gg. dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
- Con nota prot. 16027 del 02/07/2013, l'Ufficio Espropriazioni del Comune ha determinato di procedere, in ossequio alla sentenza de quo, alla acquisizione dei beni occupati con l'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, ed in tal senso, per predisporre l'atto ablatorio, ha richiesto all'Avv. Caltabiano, legale di parte ricorrente, la documentazione attestante i titoli di provenienza in copia conforme all'originale (e/o di eventuali altri diritti reali vantati) dei beni in questione nonché ogni altro documento valido nel caso della compresenza di eventuali indennità aggiuntive (fittavolo, mezzadro o compartecipante), ritenuti necessari per l'emanazione del provvedimento nonché per i successivi provvedimenti di registrazione e trascrizione dello stesso.
- La determinazione del mantenimento dell'opera pubblica veniva motivata considerando che, per un verso, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi non è praticabile dato che non poteva in ogni caso essere fedele la ricostruzione del fabbricato demolito, essendo quanto meno complesso riprodurre "in falso" lo stato manutentivo sul quale si basa anche l'aspetto economico del bene eventualmente da restituire, per altro verso lo stato dimensionale e l'ubicazione, acclarato dallo stato di consistenza nel verbale di occupazione ed immissione in possesso, sarebbe incompatibile con i criteri urbanistici della zona, giacché la particella n° 250 residuale all'espropriazione (oggi particella 2217) è stata di fatto, successivamente, edificata, e questo anche in virtù della avvenuta demolizione del fabbricato che ha così consentito all'area libera residuale di poter esprimere la potenziale edificabilità utilizzata per le nuove costruzioni, per cui alla ricostruzione corrisponderebbe un esubero di volumetria rispetto alla potenzialità del comparto edificatorio ed agli standard urbanistici ed il mancato rispetto delle distanze

legali dalle nuove costruzioni realizzate. Inoltre la rimessa in pristino dello stato dei luoghi produrrebbe l'effetto di riportare la viabilità di Via Pietro Nicolosi e di Via Madonna Delle Lacrime ad un grado di carente sicurezza stradale nell'intersezione tra le due strade, giacché l'opera pubblica, realizzata, attraverso lo spartitraffico esistente, costituisce un importante snodo per rendere efficiente l'incrocio e conferisce al nodo veicolare una appropriata soluzione per il superamento delle criticità che erano già state considerate nello studio del progetto, quale presupposto per la pubblica utilità, e che, si ritiene, siano ancora valide allo stato attuale per la collettività.

- Contemporaneamente, il Comune procedeva, nelle more della acquisizione della documentazione richiesta e nell'approssimarsi dei termini di scadenza per ricorrere in appello, ad adire il competente Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Sicilia per la riforma della Sentenza del T.A.R. deducendo il difetto di *legittimatio ad causam* in capo all'originaria ricorrente nonché l'impossibilità di ottemperare.

- Il C.G.A., con sentenza n. 302/2016 ha definitivamente respinto l'appello motivando che a differenza della *legittimatio ad causam*, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, doveva essere tempestivamente formulata (Cassazione civile sez.II, 10/05/2010 n. 11284);

- Che nel prosieguo della questione sollevata dal Comune la ditta proprietaria ha presentato dichiarazione di successione integrativa all'Agenzia delle Entrate di Firenze, n° 2760 del 19/06/2014 Vol. 9990 della loro madre, sig.ra Ballerò Elina, nata a Massa il 19/09/1913 C.Fisc. BLLNE13P59F023T, deceduta a Firenze il 05/08/2004, ed ha provveduto all'allineamento dei beni occupati dal Comune, da cui si evince il seguente stato di diritto:

➤ PATANE' LEDA MARIA è proprietaria per 1/2 ed enfiteuta per l'altro 1/2 per diritto del concedente proprietario sig. PATANE' ARMANDO, del tratto di terreno distinto al foglio 11 particella 1095 di are 3 e centiare 75 classificato in Catasto Terreni del Comune di San Giovanni La Punta come seminativo arboreto di cl. 1 R.D. euro 3,20 R.A. euro 0,77, ma oggi di fatto sede stradale, per l'attuale consistenza proveniente dal frazionamento catastale, n° 2275 del 13/07/1992, della originaria particella n.250 del foglio 11;

➤ PATANE' LEDA MARIA e PATANE' ARMANDO sono proprietari per 1/2 ciascuno e solidalmente per l'intero dell'area urbana di centiare 95 distinta al foglio 11 particella 2380 cat. F/1 del catasto fabbricati di San Giovanni La Punta, proveniente dalla demolizione del fabbricato rurale già individuato al foglio 11 particella 253 di eguale superficie, la cui area di sedime è oggi sede stradale;

Valutato

- che si è esaurito negativamente il tentativo di acquisire la proprietà mediante ipotesi transattiva per la cessione volontaria dei beni in quanto la ditta proprietaria non ha aderito alla proposta avanzata in tal senso dall'Amministrazione Comunale;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01, e ss.mm.ii., l'assoluta necessità di vedere riconosciuta la proprietà del Comune di San Giovanni La Punta per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, dando atto che stante l'esecutività della Sentenza Tar Sicilia-Sez.distaccata di Catania n° 1280/2013 e l'esito del ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo, è necessario ottemperare alla sentenza stessa e quindi avviare il procedimento per l'emissione del decreto acquisitivo ex art 42bis DPR 327/2001, quale atto dovuto *iussu iudicis*;

Visto

- l'art. 42 bis del DPR 327/01 recante norme sull'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;

Ritenuto

- La prevalenza dell'interesse pubblico alla permanenza dell'opera pubblica realizzata sulle predette aree rispetto ai contrapposti interessi privati, meramente riconducibili ad aspetti economici, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità;

Dato atto che

- il Comune in ottemperanza alla richiamata sentenza TAR deve quindi emettere specifico decreto acquisitivo disponendo, non retroattivamente, l'acquisizione al suo patrimonio indisponibile delle aree

occupate, disponendo altresì il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, a favore dei relativi proprietari, dell'indennità espropriativa e risarcitoria calcolata in ossequio alla Sentenza de quo quale alternativa alla restituzione del bene;

Atteso che

- il provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avente carattere discrezionale, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ex L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che

- l'art. 42-bis c.4 dispone che " *Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.*";

Viste

altresì le disposizioni di cui al Dpr 327/2001 art. 26 e 28 in merito al pagamento/ deposito delle indennità;

Dato atto che

- Deve essere determinata in ossequio alla Sentenza de quo, ai sensi del disposto art. 42bis del DPR 327/2001, l'indennità di espropriazione e risarcitoria a favore degli aventi diritto, costituita dal valore venale del bene da espropriare, a cui va sommato il 10% del valore venale a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, e l'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene per il periodo di occupazione senza titolo, a titolo risarcitorio trattandosi di terreno edificabile sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

- La superiore indennità può essere determinata dal Responsabile di P.O., arch.i Angelo Plastini, e notificata alle ditte interessate dalla procedura espropriativa, nelle forme degli atti processuali civili, in uno all'avviso di avvio del procedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001;

Visto l'art. 26 dello Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 18/01/2005, modificato con successivi atti Consiliare n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011, che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e ss.mm.ii.;

Vista la L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 04/08/2015 con la quale è stato incaricato delle funzioni di dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni l'arch.i. Angelo Plastini;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportate:

1)- Dichiarare l'assoluta necessità di vedere riconosciuta la proprietà del Comune per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, dando atto che stante l'esecutività della Sentenza Tar Sicilia-Sez.distaccata di Catania n° 1280/2013 e l'esito del ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativo, è necessario ottemperare alla sentenza stessa e quindi avviare il procedimento per l'emissione del decreto acquisitivo ex art 42bis DPR 327/2001, quale atto dovuto *iussu iudicis*;

2)- Dare atto che sono interessati dal procedimento di acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R., 8 giugno 2001, n° 327, gli immobili così descritti utilizzati per la realizzazione

dell' "Ampliamento di Via Pietro Nicolosi":


- tratto di terreno distinto al foglio 11 particella 1095 di are 3 e centiare 75 classificato in Catasto Terreni del Comune di San Giovanni La Punta come seminativo arboreto di cl. 1 R.D. euro 3,20 R.A. euro 0,77, ma oggi di fatto sede stradale, per l'attuale consistenza proveniente dal frazionamento catastale, n° 2275 del 13/07/1992, della originaria particella n.250 del foglio 11;
- area urbana di centiare 95 distinta al Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni La Punta al foglio 11 particella 2380 cat. F/1, proveniente dalla demolizione del fabbricato rurale già individuato al foglio 11 particella 253 di eguale superficie, la cui area di sedime è oggi sede stradale.

2)- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni, arch. Angelo Plastini, di provvedere all'acquisizione degli immobili di cui al punto 1) del presente dispositivo, in applicazione dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001, alla redazione e adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari, compreso il calcolo dell'indennizzo da determinare nel rispetto della citata sentenza del Tar Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n° 1280/2013.

3) Disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 L.18/6/2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line e , ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008 n. 22, e ss.mm. e ii.,l'inserimento per estratto nel sito Web istituzionale – Sezione Atti Amministrativi e, ai sensi del D.Lgs 14/3/2013 n.33 e ss.mm. e ii., nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti – Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico;


4) Rendere la presente Deliberazione, con separata e successiva votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza del provvedere.

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni
(arch.i.Angelo Plastini)



Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Atto non soggetto a controllo ai sensi della circolare 24/03/2003 che ha sospeso il sistema dei controlli in Sicilia.-
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO .

San Giovanni La Punta, li

11.4.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
